

REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE

DA CONSEGNARE, UNITAMENTE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE, DEBITAMENTE FIRMATO ENTRO E NON OLTRE IL 16 MARZO 2018.

NORME SPECIFICHE DELLA MOSTRA

Art. 1 - Ferrara Fiere Congressi S.r.l. organizza il "**MISEN – IL SALONE NAZIONALE DELLE SAGRE**".

Art. 2 - La Mostra comprende le seguenti aree merceologiche: *campionaria, enogastronomia, sagre e prodotti tipici.*

Art. 3 - La Mostra propone al pubblico quanto di meglio e di più aggiornato può offrire oggi il settore.

Art. 4 - La Mostra prevede la partecipazione di Sagre che, in due fasce orarie giornaliere, propongono al pubblico assaggi delle loro specialità.

Art. 5 - Le date di apertura e di chiusura della Mostra vengono fissate da Ferrara Fiere Congressi che si riserva in ogni momento, salvo approvazione degli organi competenti, di modificare insindacabilmente la durata e le date di apertura e di chiusura della Mostra senza che ciò comporti alcun diritto di indennità agli espositori.

AMMISSIONE

Art. 6 - Sono ammessi alla Mostra operatori delle categorie di cui all'articolo 2, sia pubblici che privati, la cui domanda di partecipazione sia stata inoltrata a Ferrara Fiere Congressi entro i termini stabiliti, che operino nei settori inerenti alla manifestazione. L'accettazione della domanda e l'assegnazione degli spazi espositivi viene effettuata ad insindacabile giudizio di Ferrara Fiere Congressi. L'ammissione viene disposta nei limiti dello spazio disponibile.

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Art. 7 - La domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta sugli appositi moduli predisposti da Ferrara Fiere Congressi o da Partner, dovrà pervenire a Ferrara Fiere Congressi, entro i termini fissati, e dovrà recare la sottoscrizione del Titolare o del legale rappresentante della ditta e dovrà essere accompagnata dalla contabile del versamento dell'acconto prestabilito.

Art. 8 - E' vietata qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla Mostra. A tal proposito la ditta espositrice si impegna ad accettare ai soli fini espositivi, tutte quelle iniziative che Ferrara Fiere Congressi potrà intraprendere.

La Direzione di Ferrara Fiere Congressi ha altresì il potere di rendere esecutive le decisioni e i provvedimenti che il Presidente e la Giunta Esecutiva ritengono idonei per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori e Ferrara Fiere Congressi stessa.

La ditta potrà, dopo la conclusione della manifestazione, far valere le proprie ragioni avanti un Collegio arbitrale appositamente costituito, rinunciando a qualsiasi azione avanti la magistratura ordinaria o amministrativa.

Art. 9 - La mancata accettazione della ditta da parte di Ferrara Fiere Congressi, dà diritto al rimborso dell'anticipo versato.

La rinuncia alla partecipazione alla Mostra da parte dell'espositore, da comunicarsi formalmente a mezzo raccomandata A/R o mezzo PEC, non dà diritto al rimborso dell'anticipo versato. Nel caso in cui la rinuncia alla partecipazione da parte dell'espositore sia comunicata nei 30gg che precedono l'inizio della manifestazione sarà in ogni caso dovuto il pagamento a Ferrara Fiere Congressi dell'intero importo.

Art. 10 - La ditta espositrice, o per essa un suo Procuratore, riconosce la competenza esclusiva del Foro di Ferrara, in caso di controversia di qualsiasi natura.

PAGAMENTI

Art. 11 - L'ammissione alla Mostra è subordinata al versamento delle quote previste dalla domanda di partecipazione entro i termini indicati dalla stessa. Ferrara Fiere Congressi rilascerà il "pass di entrata" in fiera solo ad avvenuto pagamento. Nel caso in cui non venga provveduto al previsto pagamento nei termini fissati, Ferrara Fiere Congressi potrà procedere a vie legali.

POSTEGGI

Art. 12 - I posteggi sono assegnati secondo i criteri merceologici e l'ambientazione generale della manifestazione, possibilmente seguendo l'ordine di presentazione delle domande di partecipazione. Ferrara Fiere Congressi ha la facoltà, se necessario, per il buon esito della manifestazione di spostare o ridurre il posteggio senza alcun indennizzo all'espositore, salvo la restituzione dell'anticipo versato.

Art. 13 - Le dimensioni degli stand modulari preallestiti sono forfettizzate in 9 mq., mentre gli stand personalizzati, realizzati su progetto autorizzato da Ferrara Fiere Congressi in conformità all'articolo 8, avranno le dimensioni dell'area richiesta ed effettivamente utilizzata. Salvo casi particolari, che dovranno essere autorizzati da Ferrara Fiere Congressi, le aree sono messe a disposizione dell'espositore nei giorni precedentemente comunicati e gli stand devono essere pronti entro le ore venti del giorno precedente l'apertura.

Dopo tale orario, eventuali completamenti, che dovranno essere autorizzati dalla Segreteria - previo addebito stabilito dalla Fiera - devono essere eseguiti fra la chiusura serale e l'apertura della manifestazione. I posteggi sono concessi, in base alla disponibilità di Ferrara Fiere Congressi, per l'area ed ubicazione risultanti dalla "domanda di partecipazione". Successive eventuali modifiche o scambi devono essere autorizzati da Ferrara Fiere Congressi e fatti a spese dell'espositore.

Art. 14 - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati. L'ospitalità di altre ditte nel proprio posteggio è permessa solo previa comunicazione ed accettazione da parte di Ferrara Fiere Congressi mediante compilazione del relativo modulo e versamento dell'importo dovuto. E' ammesso il collegamento tra posteggi vicini per formare un unico ambiente di esposizione.

Ferrara Fiere Congressi può disporre delle aree espositive e degli stand non occupati al momento dell'apertura della manifestazione anche se questi sono stati regolarmente prenotati.

Art. 15 - E' altresì vietata l'esposizione di prodotti non indicati nella "domanda di partecipazione", o di altro produttore, come pure ogni forma di richiamo fatto per conto di altra ditta. L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura del posteggio per colpa dell'espositore senza rimborso delle quote pagate e salvo ogni danno per Ferrara Fiere Congressi.

Art. 16 - Ogni espositore è tenuto a presentare alla Segreteria di Ferrara Fiere Congressi il progetto di allestimento del proprio stand entro un mese prima dell'inizio della manifestazione e realizzarlo a sue spese solo dopo aver ottenuto l'approvazione.

In mancanza di essa Ferrara Fiere Congressi si riserva il diritto di far modificare o far togliere tutto o parte dell'allestimento eseguito abusivamente e che, a inappellabile giudizio della Segreteria, contrasti col regolamento o disturbi la visione d'insieme del padiglione o sia di danno agli espositori o al pubblico.

Art. 17 - Gli allestimenti non possono occupare area maggiore di quella prevista per ogni stand, né superare i limiti stabiliti dalla Segreteria per quanto riguarda i divisori laterali o di fondo, né dar luogo a doppi frontoni.

Art. 18 - Ogni espositore è tenuto a presidiare il proprio stand durante l'intero orario di apertura al pubblico della Mostra. E' altresì vietato lasciare incustodito il proprio posteggio durante gli orari di apertura al pubblico.

La smobilitazione dei posteggi può iniziare soltanto dopo la chiusura della manifestazione in base all'orario comunicato da Ferrara Fiere Congressi. Ogni chiusura anticipata comporterà la mancata accettazione della domanda di partecipazione per le manifestazioni successive.

Art. 19.1 - E' fatto divieto assoluto di effettuare le operazioni di disallestimento della propria postazione prima dell'orario di chiusura al pubblico.

Art. 19.2 - Entro i termini di disallestimento è fatto obbligo all'espositore di riconsegnare il posteggio nello stato in cui gli è stato consegnato.

Gli eventuali danni arrecati allo stand saranno successivamente addebitati all'espositore.

SERVIZI GENERALI E SERVIZI TECNICI

Art. 20 - L'illuminazione generale dei padiglioni, diurna e notturna, viene gestita da Ferrara Fiere Congressi. Ogni espositore può provvedere a sue spese, su autorizzazione della Segreteria, ad un'ulteriore illuminazione (220 V) del posteggio assegnato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza C.E.I.

Art. 21 - L'Ente Fiera provvede alla fornitura di energia elettrica (220/380 V) e di acqua nel limite degli impianti a propria disposizione, con la garanzia ricevuta dalle Aziende erogatrici. I rischi derivanti dalle forniture sono a carico degli espositori. Per gli impianti di illuminazione e di erogazione d'acqua ulteriori a quelli previsti in dotazione, l'espositore deve far specifica richiesta e versare il corrispettivo previsto.

L'addebito per il consumo (220 V) eccedente i 1000 W, sarà addebitato forfettariamente in relazione agli impianti effettivamente installati in base alle tariffe in atto presso l'Ente Fiera.

Il consumo di quantitativi superiori a quelli richiesti, comporta la sospensione della fornitura, oltre all'assunzione delle proprie responsabilità e al pagamento di eventuali penalità previste da Ferrara Fiere. La richiesta per le predette forniture tecniche deve essere fatta all'atto della presentazione del "modulo di adesione".

TRASPORTI

Art. 22 - Ferrara Fiere Congressi sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per danni alle cose e persone che dovessero derivare dal trasporto delle medesime, in accesso e in rientro.

Art. 23 - L'espositore può fare uso dei propri mezzi e provvedere con proprio personale per i servizi di trasporto e di carico e scarico delle merci all'interno del quartiere fieristico. L'espositore è responsabile per le operazioni eseguite per conto proprio da suo personale o da altro di sua fiducia e deve rispondere per eventuali danni arrecati a persone o a beni di Ferrara Fiere o di terzi mentre Ferrara Fiere Congressi rimane sollevata da ogni responsabilità al riguardo.

MACCHINARI

Art. 24 - Le macchine esposte possono essere azionate, purché non costituiscano pericolo o molestia, previa autorizzazione della Segreteria e negli orari stabiliti dal Regolamento Generale del quartiere. E' fatto obbligo di provvedere il macchinario di dispositivo atto a prevenire gli infortuni, i cattivi odori e l'emissione di gas e liquidi.

Le ditte interessate dovranno ottenere in anticipo le verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia. Ferrara Fiere Congressi non assume alcuna responsabilità al riguardo per danni diretti o indiretti a persone o cose.

PROPRIETA' INDUSTRIALI

Art. 25 - I prodotti, le merci, i posteggi non potranno essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione di Ferrara Fiere Congressi.

Resta invece consentito a Ferrara Fiere Congressi medesima il diritto di riprodurre, anche a mezzo di persone incaricate, vedute sia d'insieme che di dettaglio, esterne ed interne.

Art. 26 - I nuovi marchi d'impresa, apposti su prodotti che figurano esposti, godono della temporanea protezione consentita dalle autorità competenti, sempre che siano state rispettate le norme vigenti.

ASSICURAZIONI - DANNI E VIGILANZA

Art. 27 - E' fatto obbligo ad ogni espositore di assicurare:

a) lo stand e i prodotti esposti o comunque esistenti nello stand contro tutti i rischi (a puro titolo esemplificativo e non limitativo: furto, incendio, eventi dolosi in genere, danni da infiltrazione o caduta d'acqua, eventi naturali in genere - roture, rovine) con esclusione della possibilità di rivalsa nei confronti dell'Ente organizzatore;

b) la responsabilità civile dell'espositore per danni provocati a terzi e ai propri dipendenti, nonché i danni provocati all'Ente e ai suoi dipendenti e/o addetti.

L'ente organizzatore non assume alcuna responsabilità per danni causati a persone o cose, da chiunque o comunque provocati; di conseguenza non verranno risarciti eventuali danni derivanti, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, da furti, incendi, esplosioni, eventi dolosi in genere, eventi naturali in genere, infiltrazioni d'acqua, roture, rovine e ogni danno a terzi derivante da responsabilità dell'espositore e/o dei suoi addetti, sia all'interno che nelle adiacenze del quartiere fieristico.

Art. 28 - Ferrara Fiere Congressi provvede ad un servizio generale di vigilanza diurno e notturno dei locali di esposizione; tuttavia declina ogni responsabilità per i danni indicati all'articolo 21 e per i danni derivati da eventi naturali o da cause di forza maggiore. Nelle ore di chiusura della Mostra è fatto espresso divieto alla ditta di lasciare personale proprio nei posteggi, salvo speciale permesso di Ferrara Fiere Congressi.

INGRESSI - ORARI - TESSERE

Art. 29 - La Mostra è aperta al pubblico negli orari fissati da Ferrara Fiere Congressi e resi noti attraverso vari canali; Ferrara Fiere Congressi si riserva tuttavia la facoltà di apportare le variazioni all'orario che riterrà opportune.

Art. 30 - Ferrara Fiere Congressi si riserva di stabilire il prezzo dei biglietti di ingresso a carico dei visitatori e di concedere facilitazioni ad Associazioni, Comitive, Gruppi di persone o persona singola.

Art. 31 - Ogni espositore ha diritto a 4 tessere di libero ingresso e ad 1 pass auto. Il pass auto dovrà essere compilato con numero di targa e nome del conducente. L'autista del mezzo avrà diritto all'accesso solo se munito di regolare pass.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Nel caso che la Mostra non dovesse aver luogo, per cause di forza maggiore, la responsabilità di Ferrara Fiere Congressi sarà limitata al puro rimborso delle somme versate all'Amministrazione da parte delle ditte espositrici.

Art. 33 - Nel caso in cui la Mostra, dopo l'avvenuta apertura, dovesse venire sospesa a causa di eventi imprevisi, Ferrara Fiere Congressi non è tenuta a restituire in tutto o in parte le quote di partecipazione incassate.

Art. 34 - Reclami di qualsiasi natura concernenti l'organizzazione e lo svolgimento della Mostra saranno presi in esame solo se comunicati per iscritto a mezzo lettera raccomandata o pervenuti a Ferrara Fiere Congressi entro il giorno di chiusura della manifestazione.

Le decisioni che Ferrara Fiere Congressi prenderà in merito saranno definitive ed inappellabili.

Art. 35 - Per asportare dai padiglioni qualsiasi oggetto o pezzo, sia durante la manifestazione che dopo la sua chiusura, è indispensabile munirsi del "buono di uscita".

Art. 36 - Ferrara Fiere Congressi, a mezzo della sua Direzione, si riserva, anche in deroga al presente regolamento, di emanare norme e disposizioni per meglio regolare la Mostra e i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni hanno valore pari a quelle del presente regolamento e la loro osservanza è obbligatoria.

Art. 37 - L'Espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Ferrara Fiere S.r.l. L'operatore e i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro rispondente ai requisiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia nonché ad osservare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Ferrara Fiere Congressi non è in nessun modo responsabile di eventuali inadempienze da parte della ditta partecipante.

DATA

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
DEL REGOLAMENTO GENERALE

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTAN

Dopo averle esaminate e discusse con Ferrara Fiere Congressi, la ditta sottoscritta dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 cod. civ., tutte le clausole sopraindicate ed in particolare quelle relative a: "Norme specifiche della Mostra": Art. 5 (apertura e chiusura della Mostra); Art. 6 (ammissione alla Mostra). - "Norme generali": Partecipazione: Art. 7 (domande di partecipazione); Art.8 (concorrenza sleale e clausola compromissoria); Art. 9 (modalità di rimborso dell'anticipo); Art. 10 (elezione Foro competente); Art. 11 (pagamenti) - "Posteggi": Art. 12 (assegnazione, spostamenti e riduzione posteggi); Art. 14 (divieto di cessione e subaffitto di posteggi - diritto di utilizzo dello stand non occupato); Artt. 15 -16-18 (norme

che disciplinano l'esposizione dei prodotti, l'allestimento dello stand e la chiusura dei posteggi e conseguenti inosservanze).

"Servizi generali e servizi tecnici": Art. 21 (responsabilità per rischi delle forniture e sospensione fornitura). "Trasporti": Artt. 22-23 (esclusione di responsabilità di Ferrara Fiere). - "Macchinari": Art. 24 (responsabilità per danni a persone e cose). - "Assicurazione - Danni e vigilanza": Art. 27 e 28 (assicurazione dei prodotti ed esenzione per Ferrara Fiere Congressi di ogni responsabilità per danni causati a persone e cose). - "Disposizioni finali": Art. 32 - 33 (esclusione di responsabilità Ferrara Fiere Congressi nel caso di non esecuzione o chiusura anticipata della mostra); Art. 36 (facoltà di Ferrara Fiere Congressi di emanare nuove norme e disposizioni con obbligo di osservanza per gli espositori).

DATA

PER ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA
DEL REGOLAMENTO GENERALE

TIMBRO E FIRMA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE